



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 22/05/2008**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE 15 maggio 2008, n. 136

Rinnovo autorizzazione all'apertura di dispensari farmaceutici stagionali nelle località dei comuni di pertinenza della ASL Brindisi ai sensi della Legge 362/91, art. 6. Stagione estiva 2008.

### **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

- Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n.29;
- Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n.80;
- Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n.18;
- Vista la L.R. n. 16/96;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n.7;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 3 riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

- l'art. 6 comma 3 della L. 362 dell'8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T. provinciali.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle A.P.T. provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della relativa A.P.T..

Con nota prot. n. 24/2747/ATP/3 del 15.02.2008, l'Assessorato alle politiche della Salute, ufficio n. 3 ha indicato, a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia, circa il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura dei dispensari stagionali, sia per quelli di nuova istituzione e

sia per quelli da rinnovare, puntualizzando circa l'affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci.

La ASL Brindisi con nota prot. n. 23181 del 29.04.2008 ha trasmesso la documentazione con la quale i Sindaci dei Comuni di Carovigno e Fasano richiedono il rinnovo autorizzativo per l'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nelle località di S. Sabina e Fasano Selva, rispettivamente nel Comune di Carovigno e Fasano.

Con la stessa nota la ASL ha trasmesso la deliberazione n. 51 del 13.03.2008 della Giunta Comunale di Carovigno con cui si richiede l'apertura di un nuovo dispensario stagionale in località Specchiolla.

L'ufficio assistenza farmaceutica di questo Settore ha verificato che nella documentazione presentata dalla ASL Brindisi risultano allegata la nota della A.P.T. della provincia di Brindisi, prot. n. 620 del 20.04.2008, con cui comunica la notevole media giornaliera delle presenze turistiche nelle località turistico – balneari di Fasano Selva, S. Sabina e Specchiolla.

L'affidamento dei detti dispensari dovrà essere concesso, secondo quanto stabilito dalla legge 262/91, dal Sindaco al farmacista dello stesso Comune più vicino alla località individuata, alla luce anche di quanto disposto dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.

I suddetti dispensari farmaceutici stagionali saranno sottoposti a verifica ispettiva da parte della ASL Brindisi, territorialmente competente e che la stessa notificherà copia dei relativi verbali di ispezione all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato regionale alle politiche della Salute.

Si propone di rinnovare l'autorizzazione all'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali per il periodo 15 giugno – 15 settembre 2008 nelle località di Fasano Selva nel Comune di Fasano e S. Sabina nel Comune di Carovigno, e l'istituzione del nuovo dispensario farmaceutica stagionale nella località di Specchiolla nel Comune di Carovigno (BR).

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.”

Per quanto sopra esposto:

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Responsabile P.O. e dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

#### DETERMINA

- Di autorizzare per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione

della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l'autorizzazione all'apertura dei seguenti dispensari farmaceutici stagionali per ciascuna delle località turistico-balneari dei comuni compresi nel territorio della ASL Brindisi, dal 15 giugno al 15 settembre 2008.

Comuni Località dispensario

Carovigno Santa Sabina

Carovigno Specchiolla

Fasano Selva

- Di incaricare la ASL Brindisi ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionale, con l'obbligo di trasmettere all'ufficio Farmaceutico di questo Assessorato copia dei relativi verbali d'ispezione.
- Di autorizzare i Sindaci dei comuni interessati all'affidamento della gestione dei dispensari farmaceutici stagionali, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota assessorile prot. n. 24/2747/ATP/3 del 15.02.2008.
- Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.
- Di disporre che il presente provvedimento sia notificato ai Sindaci dei comuni interessati e al Direttore Generale della ASL Brindisi.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Fulvio Longo